

REGIONE LAZIO



Dipartimento: DIPARTIMENTO ECONOMICO E OCCUPAZIONALE

Direzione Regionale: ATTIVITA' PRODUTTIVE

Area: ISPETTORATO DI POLIZIA MINERARIA E ENERGIA

DETERMINAZIONE

N. C0669 del 31/03/2009

Proposta n. 3588 del 02/03/2009

Oggetto:

L.R. 26.06.1980, n. 90 e successive modificazioni ed integrazioni. Rinnovo e costituzione delle zone di protezione igienico-sanitaria ed ambientale della concessione di acqua minerale denominata "Poggio d'Api", ubicata in territorio del Comune di Accumoli (RI). Titolare: Fonte Cannelli S.r.l.

OGGETTO: L.R. 26.06.1980, n. 90 e successive modificazioni ed integrazioni. Rinnovo e costituzione delle zone di protezione igienico-sanitaria ed ambientale della concessione di acqua minerale denominata “Poggio d’Api”, ubicata in territorio del Comune di Accumoli (RI). Titolare: Fonte Cannelli S.r.l.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

VISTO il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443;

VISTO il R.D.L. 15 giugno 1936, n. 1347;

VISTO il D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128;

VISTO il D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 2;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTA la L.R. 2 maggio 1980, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la L.R. 26 giugno 1980, n. 90 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la L.R. 18.2.2002, n. 6, concernente “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento regionale 6.9.2002, n. 1, concernente “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1: “Nuovo Statuto della Regione Lazio;

PREMESSO che con Decreto Ministeriale del 29.03.1972 la concessione di acqua minerale denominata “Poggio d’Api”, di Ha 72, ubicata in territorio del Comune di Accumoli (RI), è stata originariamente accordata alla Fonte Cannelli S.r.l. per la durata di anni venti a decorrere dalla data del decreto stesso;

- che con D.G.R. n. 9572 del 10.12.1996 l’istanza di rinnovo datata 18.02.1991, reiterata con istanza 19.12.1995, non è stata accolta poiché nel periodo di vigenza del titolo minerario la Fonte Cannelli non ha coltivato il giacimento idrominerario in concessione, ai sensi dell’art. 27 della L.R. 90/80;
- che con la suindicata D.G.R. n. 9572/1996 la concessione “Poggio d’Api” è stata dichiarata disponibile e libera per permettere a terzi la valorizzazione del patrimonio indisponibile della Regione Lazio;
- che con verbale del 30.06.1997 la Regione Lazio ha affidato in custodia al Sindaco pro-tempore del Comune di Accumoli la miniera e le pertinenze della concessione di cui trattasi;
- che il TAR Lazio con sentenza n. 916 del 20.04.1999 ha respinto il ricorso presentato dalla Fonte Cannelli S.r.l. avverso il provvedimento di diniego di cui alla D.G.R. n. 9572/1996;
- che il Consiglio di Stato con sentenza n. 4879/2002 del 25.06.2002 ha accolto il ricorso in appello presentato dalla Fonte Cannelli S.r.l. con l’annullamento della sentenza del TAR Lazio sopra indicata e della D.G.R. n. 9572/96;

CONSIDERATO che con la suddetta sentenza n. 4879/2002 del 25.06.2002 di fatto la Fonte Cannelli S.r.l. è stata riammessa di diritto alla titolarità della concessione mineraria di cui trattasi;

VISTA l'istanza pervenuta in data 19.04.2007 – prot. n. 53524, con la quale la Fonte Cannelli S.r.l. (C.F. 00168560449), titolare della concessione di acqua minerale “Poggio d’Api” ubicata in territorio del Comune di Accumoli (RI), ha chiesto nuovamente, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato sopra menzionata, il rinnovo del titolo minerario per la durata massima consentita dalla normativa vigente e la costituzione delle zone di protezione igienico-sanitaria e ambientale;

VISTO il programma tecnico-finanziario, presentato dalla Fonte Cannelli S.r.l. per lo sfruttamento dell’acqua minerale “Poggio d’Api”, che prevede la captazione dell’acqua minerale a mezzo opere di presa già esistenti e la realizzazione di una condotta di adduzione per il trasporto dell’acqua minerale fino allo stabilimento di imbottigliamento che sarà costruito a fondo valle in località Grisciano;

CONSIDERATO che l’istanza suddetta, unitamente alla planimetria catastale in scala 1:2.000 indicante l’area della concessione, alla carta delle zone di protezione igienico-sanitaria ed ambientale in scala 1:2.000 e all’elenco dei proprietari o dei possessori dei terreni interessati dalle zone di protezione, è stata regolarmente pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Accumoli dal 16 al 31 luglio 2007 e contro la stessa non sono state presentate opposizioni;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 4 – comma secondo del D.P.R. n. 620/1955, l’istanza e la documentazione tecnica sono state trasmesse con nota prot. n. 94207 del 11.07.2007 al Sindaco e all’Ufficio Tecnico del Comune di Accumoli e con nota prot. n. 94216 del 11.07.2007 all’Amministrazione Provinciale di Rieti e alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Rieti per l’eventuale rilascio di osservazioni in merito;

CONSIDERATO che il Comune di Accumoli, l’Amministrazione Provinciale e la Camera di Commercio di Rieti non hanno presentato osservazioni entro 30 giorni dalla ricezione della nota suindicata;

CONSIDERATO che l’Ufficio Tecnico del Comune di Accumoli, con nota prot. n. 3664 del 25.09.2007 ha trasmesso il certificato di destinazione urbanistica dell’area interessata dal progetto di sfruttamento dell’acqua minerale, richiesto con la predetta nota protocollo n. 94207/2007;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 94255 del 11.07.2008 l’istanza e la documentazione tecnica è stata inviata alla A.S.L. di Rieti per il rilascio del parere di competenza;

CONSIDERATO che la ASL di Rieti, con nota prot. n. 20512 del 16.10.2007, pervenuta in data 24.10.2007 - prot. 152329, riguardo alle aree di salvaguardia ha comunicato di non rilevare la necessità di vincoli aggiuntivi in quanto le misure necessarie ad assicurare la protezione del patrimonio idrico sono indicate nell’art. 94 del D.l.gs. 152/2006 e meglio specificati nell’allegato 4 della Conferenza Stato Regioni del 12.12.2002;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 94274 del 11.07.2007, è stato chiesto il parere del Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga in quanto l'area della concessione mineraria e quella in cui sarà realizzata la condotta di adduzione dell'acqua minerale si trovano all'interno delle citate aree naturali protette;

CONSIDERATO che l'Ente Parco di cui al precedente capoverso, con nota prot. n. 08072/07 del 6.09.2007, ha sospeso l'istanza di rinnovo in attesa dell'acquisizione della documentazione integrativa richiesta, nonché del parere della competente Autorità di Bacino;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 369 del 18.06.2008, la competente Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Tronto ha espresso parere favorevole al rinnovo della concessione per lo sfruttamento dell'acqua minerale denominata "Poggio d'Api", nel rispetto delle condizioni specificate nella nota stessa;

CONSIDERATO che il Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga, con nota prot. n. 2008-9541 del 9.10.2008, pervenuta in data 15.10.2008 – prot. n. 155033, dopo aver esaminato la documentazione e il parere richiesti, ha autorizzato i lavori previsti dal progetto a condizione che vengano rispettate le prescrizioni indicate nella nota stessa;

CONSIDERATO che l'avviso di richiesta di rinnovo della concessione di acqua minerale denominata "Poggio d'Api" e di costituzione delle zone di protezione igienico-sanitaria ed ambientale è stato pubblicato sul B.U.R.L. n. 20 del 20.07.2007 – Parte III, e sulla Gazzetta Ufficiale – Foglio delle Inserzioni n. 83 del 19.07.2007 parte II;

CONSIDERATO che dalla documentazione presentata risulta che la Fonte Cannelli S.r.l. è in possesso della idoneità tecnico-economica per lo sfruttamento della concessione mineraria in questione;

CONSIDERATO che a seguito di studi idrogeologici condotti sull'area in esame sono state individuate, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 90/80, la zona di protezione igienico-sanitaria e la zona di protezione ambientale a salvaguardia del bacino idrico della concessione di acqua minerale "Poggio d'Api". La zona di protezione igienico-sanitaria è stata identificata intorno alla sorgente, mentre la zona di protezione ambientale coincide con l'area indicata nella planimetria catastale come proprietà della Fonte Cannelli S.r.l., che presenta caratteristiche geolitologiche e geomorfologiche tali da garantire una protezione adeguata;

CONSIDERATO che, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia mineraria ed ambientale, sui terreni inclusi nella zona di protezione igienico-sanitaria è consentita esclusivamente l'attività connessa alle opere di captazione o presa e alle infrastrutture di servizio, mentre la zona di protezione ambientale è sottoposta a vincoli e destinazione d'uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata. Tali disposizioni, hanno lo scopo di tutelare non solo le falde mineralizzate, ma anche tutte quelle considerate potabili;

CONSIDERATO che nella seduta della Commissione Regionale Consultiva per le Acque Minerali e Termali tenutasi il 20.11.2008 i componenti hanno espresso la volontà di riesaminare la richiesta di cui trattasi dopo l'acquisizione di analisi chimiche, chimico-fisiche e batteriologiche recenti dell'acqua minerale "Poggio d'Api";

CONSIDERATO che la Fonte Cannelli S.r.l., con nota prot. n. 202419 del 31.12.2008, ha trasmesso le analisi chimiche, chimico-fisiche e batteriologiche dell'acqua minerale in questione effettuate da tecnici specialisti dell'Università di Camerino, nonché i verbali dei prelievi della ASL di Rieti;

CONSIDERATO che i componenti della Commissione Regionale Consultiva per le Acque Minerali e Termali nella seduta n. 1, tenutasi il 22.01.2009, dopo aver esaminato la documentazione richiesta nella precedente seduta, hanno espresso parere favorevole al rinnovo della concessione di acqua minerale "Poggio d'Api" ed alla costituzione delle zone di protezione igienico-sanitaria ed ambientale, tenuto conto delle prescrizioni impartite dall'Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Tronto e del Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga. La Commissione ha chiesto, inoltre, che la Società titolare, prima dell'inizio dei lavori, presenti all'approvazione del Comune e della ASL di Rieti un progetto particolareggiato relativo al ripristino dell'opera di presa e alla realizzazione della condotta di adduzione;

RITENUTO, pertanto, di poter accordare alla Fonte Cannelli S.r.l. il rinnovo della concessione di acqua minerale denominata "Poggio d'Api" ubicata in territorio del Comune di Accumoli (RI) per un periodo di anni 30 (trenta) a decorrere dal 29.03.1992, data di scadenza del titolo minerario;

RITENUTO, ai sensi del combinato disposto degli artt. 10, 12, 36, 37, 38 e 39 della L.R. 90/80, di procedere alla costituzione delle zone di protezione igienico-sanitaria ed ambientale, a tutela della falda mineralizzata della concessione di acqua minerale "Poggio d'Api";

DETERMINA

Le premesse formano parte integrante della presente determinazione.

- A. La concessione di acqua minerale denominata "Poggio d'Api" ubicata in territorio del Comune di Accumoli (RI), avente un'estensione di Ha 72 (ettari settantadue), è rinnovata a favore della Fonte Cannelli S.r.l. (C.F. 00168560449), con sede in Ascoli Piceno, Via Erasmo Mari n. 63/A, rappresentata dal Sig. Civilotti Angelo nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, per la durata di anni 30 (trenta) a decorrere dal 29.03.1992, data di scadenza del titolo minerario.
- B. Il programma e gli elaborati prodotti a corredo dell'istanza di rinnovo della concessione di cui trattasi sono approvati per la parte avente carattere strettamente minerario. Il progetto dell'opificio industriale e dei relativi impianti dovrà essere sottoposto alla specifica autorizzazione del Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga e dovrà essere realizzato entro 2 (due) anni dall'ottenimento dei relativi permessi a costruire.
 - 1) Il titolare della concessione durante il periodo di titolarità è tenuto:
 - a) ad osservare l'obbligo di provvedere, con misuratori di portata e di conducibilità elettrica alle sorgenti o in prossimità dell'impianto di utilizzazione nonché di pluviografi e termografi ubicati in posizione idonea nell'area della concessione, alla raccolta e conservazione dei dati concernenti sia la portata e le caratteristiche dell'acqua sia la meteorologia della zona della concessione;

- b) ad informare la Direzione Regionale Attività Produttive - Area Ispettorato Regionale di Polizia Mineraria inviando nel mese di gennaio di ciascun anno una relazione contenente il consuntivo dei lavori svolti nell'anno precedente ed una relazione contenente il programma dei lavori che si intendono realizzare nell'anno corrente;
 - c) a fornire ai funzionari della Regione Lazio i mezzi necessari per visitare i lavori ed a comunicare i dati statistici che venissero richiesti;
 - d) ad attenersi, inoltre, alle disposizioni di legge ed alle prescrizioni che venissero comunque impartite dall'Autorità regionale, per il controllo ed il regolare sfruttamento delle falde mineralizzate ed a quelle impartite dall'Autorità sanitaria per l'utilizzazione igienica e terapeutica dell'acqua;
 - e) ad eseguire ogni sei mesi la misurazione della portata dei singoli pozzi, annotando gli esiti delle prove negli opportuni registri;
 - f) ad ottemperare, per i lavori di cui trattasi, a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro (D.P.R. n. 128/59, Decreto Leg.vo n. 624/96 e Decreto Leg.vo n. 81/2008);
 - g) a rispettare le condizioni e le prescrizioni impartite dall'Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Tronto e dal Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga con le note citate nelle premesse che formano parte integrante del presente atto;
 - h) a versare la tassa di concessione regionale di Euro 816,38, ai sensi della L.R. 10 maggio 2001, n. 10 art. 5 che riduce del 17% annuo per il triennio 2002-2004, fino alla concorrenza della misura massima di riduzione del 51%, gli importi di tutte le voci di tariffa allegata alla L.R. 2 maggio 1980, n. 30 e successive modificazioni;
 - i) a corrispondere alla Regione Lazio i diritti secondo le nuove disposizioni impartite dall'art. 7 della L.R. 6 agosto 2007, n. 15;
 - j) a versare alla Regione Lazio gli arretrati del diritto proporzionale annuo anticipato a partire dal 25.06.2002, data di emanazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 4879/2002 che ha annullato la D.G.R. n. 9572/96;
 - k) a far pervenire alla Regione Lazio – Direzione Regionale Attività Produttive, entro tre mesi dalla data di notifica della presente determinazione, copia autentica della nota di avvenuta trascrizione della determinazione stessa presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente per territorio.
- C. Di costituire, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 90/80 e successive modificazioni ed integrazioni, la zona di protezione igienico-sanitaria e la zona di protezione ambientale della concessione mineraria di acqua minerale "Poggio d'Api", ubicata in territorio del Comune di Accumoli (RI).
- 1) L'estensione delle zone di protezione sopra dette è delimitata secondo quanto indicato nella allegata planimetria catastale in scala 1:2.000, che forma parte integrante della presente determinazione, e precisamente con campitura di colore viola la zona di tutela assoluta, ovvero la zona di protezione igienico-sanitaria e con campitura di colore giallo, contornata con linea di colore verde, la zona di protezione ambientale.
 - 2) Sui terreni inclusi nella zona di protezione igienico-sanitaria, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia mineraria ed ambientale, è consentita esclusivamente l'attività connessa alle opere di captazione o presa e alle infrastrutture di servizio.

3) La zona di protezione igienico-sanitaria è sottoposta ai seguenti vincoli:

- per quanto attiene alle attività agricole o zootecniche:
 - a) sono vietate le costruzioni di stalle e concimaie;
 - b) è vietato il pascolo e lo stazzo del bestiame;
 - c) è vietato l'accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
 - d) è vietato lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;

- per quanto attiene alle costruzioni:
 - e) la costruzione di strade deve essere effettuata in modo idoneo ad allontanare le acque al di fuori delle zone di protezione;
 - f) sono vietate la costruzione di bacini per la raccolta delle acque, nonché le perforazioni di pozzi per la ricerca di acque sotteranee, fatte salve le esigenze di ricerca e utilizzo per scopi minerari, quelli destinati al consumo umano e quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione purché autorizzati dalla Regione;
 - g) la costruzione di fabbricati per uso abitazione ed industriale deve essere attuata tenendo presente le seguenti norme:
 - le fondazioni devono essere del tipo a platea unica isolata dal terreno o struttura di fondazione equivalente e, comunque, non devono mai in alcun modo interferire con la falda acquifera mineralizzata;
 - le acque scure e chiare devono essere incanalate in fognoli impermeabili di materiale idoneo, contenuti in un controtubo di cemento poggiato su un masso di fondazione con aggiunta di additivi ad alta resistenza chimica e comunque tali da non pregiudicare le buone condizioni igienico-sanitarie della falda mineralizzata;
 - i fognoli debbono scaricare le acque chiare e scure al di fuori delle zone di protezione, secondo i dettami delle vigenti disposizioni in materia;

- per quanto attiene alle attività produttive o commerciali:
 - h) è vietata l'apertura di nuove cave;
 - i) sono vietate le discariche di qualsiasi tipo, anche se controllate, nonché lo stoccaggio di rifiuti, reflui prodotti, sostanze chimiche pericolose, sostanze radioattive;
 - j) sono vietati i centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli e gli impianti di trattamento dei rifiuti;
 - k) sono vietati gli insediamenti industriali, artigianali, zootecnici ed agricoli definiti dal decreto del Ministero della Sanità 5.09.1994 e successive modificazioni ed integrazioni come lavorazioni insalubri.

- per quanto attiene allo smaltimento di acque o reflui civili:
 - l) è vietata la dispersione, ovvero l'immissione in fossi non impermeabilizzati di reflui, di fanghi e liquami anche se depurati;

- m) è vietato l'insediamento di fognature e pozzi perdenti; per quelli esistenti, il Comune dovrà effettuare una verifica sullo stato attuale di tenuta, operare il ripristino dei tratti deteriorati. Per le fosse a tenuta, le autorità sanitarie competenti dovranno verificarne, almeno ogni tre mesi, l'integrità ed il buon funzionamento;
 - n) è vietata la dispersione nel sottosuolo di acque bianche provenienti da piazzali e strade ed in particolare delle acque di prima pioggia.
- 4) Entro la zona di protezione ambientale è vietata qualsiasi variazione dell'attuale situazione agricola e morfologica che possa recare danno alla conservazione e qualificazione della falda idromineraie alimentante i pozzi della concessione di acqua minerale "Poggio d'Api".
 - 5) Copia della presente determinazione sarà inviata al Comune di Accumoli (RI), per l'adeguamento degli strumenti urbanistici ai sensi degli artt. 10, 38 e 39 della L.R. 90/80 e successive modificazioni ed integrazioni.
 - 6) Il Comune di Accumoli è tenuto a vigilare sull'osservanza delle prescrizioni di cui innanzi nonché a vietare, per quanto di competenza, qualsiasi attività che possa compromettere le caratteristiche igienico-sanitarie della falda mineralizzata.
- D. Il rinnovo e la costituzione delle zone di protezione igienico-sanitaria ed ambientale della concessione di acqua minerale "Poggio d'Api" sono accordati senza pregiudizio degli eventuali diritti dei terzi.

Alla presente determinazione si allegano come parte integrante gli elenchi dei proprietari dei fondi compresi nelle zone di protezione con l'individuazione catastale dei fondi stessi.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

**IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
ECONOMICO ED OCCUPAZIONALE**

(Dott. Guido Magrini)